



**TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO**

Il Giudice dott. Vittoria Rubino,

- vista la proposta presentata da Schifaudo Giuseppe e Romagnolo Maria Margherita rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ardizzone, volta ad ottenere l'ammissione al procedimento per la composizione della crisi da sovra indebitamento, previsto dagli artt. 7 e segg della l. 27.1.2012 n.3 ssmm;
- vista la relazione depositata dall'esperto avv Ettore Volpe, nominato dall'OCC secretariato sociale di Palermo;
- ritenuta la necessità di fissare udienza, ex art. 12 bis l.3/12, per esaminare le eventuali osservazioni dei creditori, cui va comunicato, a cura dell'OCC, anche tramite pec, il piano e il presente decreto entro i trenta giorni antecedenti la data dell'udienza;
- ritenuto che il piano appare ammissibile e che, pertanto vanno sospese le esecuzioni in corso e ne va inibito l'inizio di nuove;

**P. Q. M.**

- Il Giudice fissa, per gli adempimenti di cui in parte motiva, l'udienza del **28.9.2021 ore 10,15**
- Sospende le procedure esecutive e ne inibisce l'inizio di nuove fino al decreto di omologa.

Palermo, 18/06/2021

Il Giudice  
*Vittoria Rubino*

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



## **PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE**

### **ED IN SUBORDINE DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Dei Sigg. **Giuseppe Schifaudò** ( ) nato a Palermo il  
e **Maria Margherita Romagnolo** ( ),  
nata a Palermo il , entrambi residenti in  
n. , elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza G. Amendola n.43,  
presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Ardizzone (C.F. RDZFRZ87C27G273R,  
pec: [fabrizio.ardizzone@pecavvpa.it](mailto:fabrizio.ardizzone@pecavvpa.it)), che li rappresenta e difende, giusto  
mandato allegato al presente atto e da intendersi comunque steso in calce

#### **PREMESSO**

- Che gli odierni istanti versano in una condizione di sovraindebitamento incolpevole a fronte della quale, ricorrendone le condizioni, intendono avvalersi degli strumenti di tutela all'uopo predisposti dalla l. 3/2012.
- Che, per tale ragione, presentavano all'intestato Organismo di Composizione della Crisi istanza di nomina del Gestore al fine di essere coadiuvati nella formulazione della proposta di composizione della crisi.
- Che veniva pertanto nominato gestore della crisi l'Avv. Ettore Volpe.
- Instaurato un proficuo confronto e colte le osservazioni del Gestore nominato, si ritiene dunque di poter formulare la seguente proposta di piano del consumatore, e/o in subordine, di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

#### ***I. Sui requisiti di ammissibilità.***

In via preliminare si evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura, quali previsti dall' art. 7 L. 3/2012, ed in particolare, i proponenti:



- a)** come si avrà modo di esporre, versano in stato di sovraindebitamento inteso quale *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (Cfr. a tal proposito *infra* l’esposizione delle condizioni patrimoniali, reddituali e debitorie)
- b)** sono qualificabili come “consumatori” ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, e versa in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell’art. 6 della Legge 27 gennaio 2012;
- c)** non sono soggetti a procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e sono privi dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione al fallimento ex art. 1 L.F.
- d)** non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 32012;
- e)** non hanno subito, per cause a loro imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis* della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- f)** Ai sensi **dell’art. 7 bis**, *“i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune”*.

## **II. Dati personali e cause del sovraindebitamento**

I proponenti Giuseppe Schifaudo e Maria Margherita Romagnolo sono coniugati in regime di comunione a far data dal 1994.

Il sig. Schifaudo risulta oggi occupato con contratto a tempo indeterminato presso l’Opera Pia Assistenza S.r.l. e percepisce, come risultante dall’ultima dichiarazione, un reddito netto annuo di circa euro 18.583,00 comprensivo della tredicesima mensilità, pari dunque ad euro 1.548,58 mensili.

La signora Romagnolo è oggi disoccupata.

Pertanto, il sig. Schifaudo è l’unico percettore di reddito del nucleo familiare, composto, oltre che dallo stesso e dalla coniuge, dalla figlia Stefania nata il



, la figlia Martina nata il \_\_\_\_\_ e la figlia Claudia nata il \_\_\_\_\_  
. Il nucleo familiare abita oggi in immobile sito in Palermo,  
, concesso in comodato d'uso dal padre della sig.ra Romagnolo. Il sig. Schifaudò risulta dunque occupato sin dal 01.02.1989 svolgendo inizialmente e sino al 31.07.2013 la propria attività lavorativa di inserviente/ausiliario alle dipendenze della Casa di Cura D'Anna, che in data 17.05.2013 stipulava atto di cessione di ramo di azienda a favore della società Pia Assistenza presso la quale transitava anche il personale.

Come evidenziano le dichiarazioni dei redditi, negli anni d'imposta 2012 e 2013 il ricorrente subiva una forte contrazione reddituale registrando nel 2012 un reddito di 9.658,00 con una perdita di oltre euro 4.700,00 rispetto all'anno precedente. La riduzione era riconducibile al mancato pagamento di diverse mensilità di retribuzione da parte del datore di lavoro (come comprovato dall'allegato verbale di conciliazione). Il reddito mensile, pertanto, passava dai circa euro 1.240,00 (risultante dalla media dei tre anni precedenti) ad appena euro 804,14. Inoltre, dal 2012 la Sig.ra Romagnolo non contribuiva più al budget familiare con il proprio lavoro che svolgeva alle dipendenze della ditta Calogero La Paglia (ditta di pulizie) e che le garantiva un reddito di circa 330,00 euro mensili. Nel periodo di imposta 2011, la Sig.ra Romagnolo percepiva solamente l'assegno INPS per la disoccupazione, restando da quella data priva di reddito proprio.

In quel periodo iniziavano a maturare i gravi problemi economici della famiglia che, nel tentativo di soddisfare gli impegni assunti con alcune finanziarie e contestualmente sostentarsi, rinveniva quale unica soluzione, di fatto stimolata dagli stessi istituti finanziari, quella di accedere ad ulteriore credito per consolidare e garantire il pagamento di quello pregresso.

Ad aggravare in modo definitivo l'equilibrio, già parecchio compromesso dalle disavventure lavorative, subentrava la patologia riscontrata nel 2014 alla figlia \_\_\_\_\_, di appena tre anni, \_\_\_\_\_.

In seguito alla prima diagnosi ed al primo ricovero, dal luglio del 2014 al 09.02.2015, la bambina era costretta a nuovo ricovero il 02.10.2015 per essere dimessa in data 07.10.2015. A questi ricoveri sono seguiti altri a partire dal 2016 ed a seguito di ulteriore recidiva la bambina era costretta a



nuovo ricovero in data 26.02.2019 (cfr. cartella clinica). Ovviamente il piano di cura è ancora attivo e la piccola è sottoposta e lo sarà per lungo tempo a cura , oltre a dover effettuare esami ed accertamenti clinici periodici. È facile comprendere come in questi anni il percorso terapeutico della piccola abbia assorbito del tutto le energie del sig. Schifaudo e della sig.ra Romagnolo, che nel frattempo dovevano naturalmente occuparsi anche degli altri due figli. In questo incerto contesto maturava il tentativo, rivelatosi purtroppo non fruttuoso, di sopperire alle difficoltà che affrontavano rivolgendosi ad istituti di credito che mai hanno negato, ma al contrario hanno incentivato e favorito, ulteriore accesso al credito che di fatto era finalizzato in via prevalente a chiudere le precedenti esposizioni peraltro rilasciate sempre dalle stesse finanziarie negli anni precedenti.

In ultimo, nel tentativo senz'altro positivo di attivarsi per superare le gravi condizioni di crisi che la famiglia stava attraversando, la sig.ra Romagnolo nel 2016 decideva di aprire un'attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura che tuttavia si trovò costretta a chiudere già il 05.06.2017. Come si evince dalle dichiarazioni, nei due periodi d'imposta si ricavava un reddito molto basso che al netto dei regolari contributi Inps versati e delle imposte dovute ammontava ad euro 271,00 nel periodo d'imposta 2016 e a euro 2.507,00 nel 2017 (Unico 2018). L'attività chiudeva non lasciando debiti con erario e fornitori, registrando tuttavia la perdita netta di tutte le spese di avviamento.

### **III. Dettaglio esposizioni debitorie (elenco creditori)**

**Le obbligazioni oggi pendenti a carico del sig. Schifaudo sono le seguenti:**

Il debito complessivo del sig. Schifaudo, che solo in parte vede coinvolta la sig.ra Romagnolo in qualità di garante o coobbligata, ammonta a complessivi euro **102.203,64**. Le posizioni debitorie sono le seguenti:

1) Debito nei confronti di Ifis NPI spa relativo a credito ceduto da Compass spa nascente dal contratto n. 32145785903 di carte di credito rateali con fido accordato di euro 3.000,00, stipulato dal Sig. Schifaudo in data



24.09.2017. Dopo la cessione del credito, Banca Ifis Npl procedeva con decreto ingiuntivo N. 5314/2019, notificato in data 07.12.2019, ingiungendo il pagamento della somma di euro 3.054,85 oltre interessi di mora e spese. Il decreto veniva dichiarato esecutivo in data 22.04.2020 con apposizione della relativa formula in data 01.06.2020. Al decreto Ingiuntivo seguiva atto di precetto notificato in data 19.06.2020, con il quale veniva intimato al sig. Schifaudò il pagamento della somma di euro 3.888,88 oltre interessi e spese. Infine, seguiva atto di pignoramento presso terzi Cron. C/4 n. 3103/2020 e con successiva ordinanza di assegnazione veniva pignorata la somma complessiva di euro 4.767,52. Considerate le trattenute obbligatorie sulla retribuzione seguite al pignoramento, pari mediamente ad euro 313,00 mensili, il debito residuo ad oggi è di euro 3.824,77, da aggiornare in ragione delle trattenute effettuate ed effettuande.

2) Debito nei confronti di AK Nordic AB, relativo al contratto di credito finalizzato all'acquisto di un autoveicolo per gli spostamenti familiari, n. 4871748 stipulato in data 28.01.2016 con FCA BANK e da quest'ultima ceduto *pro soluto* in data 06.03.2019. Il valore originario del prestito era pari ad euro 14.086,28 da pagarsi in 72 rate da euro 225,50. A seguito dei mancati pagamenti delle rate a partire dal 28.02.2018 la FCA Bank si avvaleva in data 5.10.2018 della decadenza dal beneficio del termine richiedendo il pagamento immediato dell'importo pari ad euro 8.163,78. Dopo la cessione del credito ad AK Nordic AB per il valore di euro 8.618,73, la stessa notificava decreto ingiuntivo n. 1002/2020, ingiungendo il pagamento di euro 8.613,78. Al decreto ingiuntivo seguiva atto di precetto notificato il 30.12.2020 per complessivi euro 10.017,14 di cui euro 8.617,78 a titolo di sorte capitale, euro 500,00 come compensi liquidati per decreto ingiuntivo, euro 75,00 per spese forfettarie 15%, euro 145,50 spese esenti, euro 200,00 imposta di registro, euro 225,00 come compenso precetto, euro 33,75 spese generali 15%, euro 33,35 CPA ed euro 190,76 a titolo di IVA. In ultimo in data 24.01.2021 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi per complessivi euro 10.017,14. Pertanto, il debito residuo è di euro 10.017,14.



3) Debito nei confronti di Ifis Npl S.p.A., relativo al contratto di finanziamento n. 20026402662134 stipulato in data 25.10.2017 con Findomestic Banca e ceduto *pro soluto* a Ifis Npl in data 18.09.2019.

Il debito, che vede garante anche la sig.ra Romagnolo, veniva richiesto e concesso per consolidare precedenti posizioni debitorie sempre contratte con Findomestic. In particolare, erano finanziati euro 33.529,37 per 120 mesi e rate da 481,30 oltre euro 29,80 per i costi assicurativi fatti sostenere alla stipula del finanziamento. Come si evince dal contratto il credito concesso era finalizzato alla chiusura di n. 3 posizioni relative ai contratti n.20026402652102, 20026402652132 e 1002129771364. Il finanziamento veniva regolarmente pagato sino al 5.04.2018 ed in data 03.08.2018 a seguito dei mancati pagamenti, la Findomestic Banca si avvaleva della decadenza dal beneficio del termine per totali euro 37.166,73. Il credito veniva quindi ceduto a Ifis Npl per un valore di euro 41.463,20. Ifis a mezzo decreto ingiuntivo n. 2142/2020 del 15.04.2020 ingiungeva il pagamento di euro 41.884,97 oltre interessi e spese. Al decreto ingiuntivo seguiva atto di precetto notificato in data 30.12.2020 con il quale veniva intimato il pagamento di euro 47.821,13 di cui euro 41.844,97 a titolo di capitale residuo, euro 3.880,84 interessi di mora, euro 1.230,00 compenso professionale, euro 1847,50 spese forfettarie 15% euro 286,00 spese liquidate precetto, euro 315,00 compenso professionale precetto, euro 47,25 spese forfettarie 15% euro 13,58 spese autentica, euro 18,99 e costi per CPA e IVA. Pertanto, il debito residuo ad oggi è di euro 47.821,13.

4) Debito nei confronti di Axactor Capital Italy srl relativo a due contratti di carte di credito revolving stipulate dal sig. Schifaudò con Agos Ducato e ceduti entrambi in data 19.03.2020. Trattasi del contratto n. 056240702.3 di carta di credito con fido accordato di euro 1.000,00 stipulato in data 20.02.2017 e del contratto n. 052176987 di carta di credito con fido accordato di euro 2.100,00 stipulato in data 18.09.2015. In data 07.01.2019 Agos risolve entrambi i contratti richiedendo quanto alla carta di credito del 2017 euro 2.108,22 e quanto alla carta del 2015 per euro 6.141,77. Come da precisazioni di Axactor Capital il credito ceduto ammonta ad euro 8.100,00 che a fronte dei successivi pagamenti effettuati



dal debitore per totali euro 700,00, versati in forza di un piano di rientro concordato con la creditrice, il debito ad oggi ammonta ad euro 7.400,99.

5) Debito nei confronti di Nebula SPE s.r.l., per contratto di finanziamento n. 056225747 stipulato in data 17.02.2017 con Agos Ducato per il valore originario di euro 32.967,15 per 120 mesi con rate da euro 439,00 oltre euro 34,00 relativo all'assicurazione fatta contrarre in fase di stipula del finanziamento. Detto finanziamento, che vede coinvolta la sig.ra Romagnolo in qualità di garante/coobbligata, veniva utilizzato principalmente per chiudere una precedente esposizione nei confronti di Agos relativa al contratto n.52849901401 del 20.10.2015 dell'importo originario di euro 20.000,00 ed un prestito stipulato con Compass del 15.11.2014 del valore originario di euro 9.969,60. La restante (minima) parte era destinata all'avviamento dell'attività della sig.ra Romagnolo. Effettivamente, come da evidenze contabili (cfr. estratto conto corrente), l'accredito in liquidità in favore del finanziato era di soli euro 2.226,25.

6)Riscossione Sicilia come da precisazioni per euro 546,57.

7) Dalle evidenze CRIF risultava anche un debito nei confronti di Unicredit Banca per fido accordato su conto corrente cointestato con la signora Romagnolo di euro 1.500,00 sin dal 19.01.1999. Tuttavia, a seguito di richiesta di precisazioni del credito inoltrata dal Gestore alla Banca la stessa comunicava di avere estinto il debito (chiudendo il conto a perdita) e pertanto nulla sarebbe oggi dovuto.



Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Carta di credito - tutte	24/09/2017	32145785903	1 - IFIS NPL SPA/ceduto da Compass	3.000,00		3.824,77	Chirografario
Fin. Credito al consumo	28/01/2016	4871748	2 - AK NORDIC AB/CEDUTO DA FCA BANK	14.096,28	225,50	10.017,14	Chirografario
Fin. Credito al consumo	25/10/2017	20026402662134	7 - IFIS NPL SPA/CEDUTO DA FINDOMESTIC	33.529,37	481,30	47.821,13	Chirografario
Carta di credito - tutte	20/02/2017	056240702.3	3 - AXACTOR CAPITAL ITALY SRL/CEDUTO DA AGOS	3.100,00	93,00	7.400,99	Chirografario
Fin. Credito al consumo	17/02/2017	056225747	5 - Nebula SPE s.r.l./ ceduto da Agos Ducato	33.467,15	473,00	32.623,04	Chirografario
Tributi			4 - Riscossione Sicilia			516,57	Privilegiato_mobiliare

	102.203,64		1.272,80	
TOTALE DEBITORIA PRIMA DEL PIANO	Debito Residuo	% Totale	Rata Media Mensile	% Totale
Fin. Credito al consumo	90.461,31	88,51%	1.179,80	92,69%
Carta di credito – tutte	11.225,76	10,98%	93,00	7,31%
Tributi	516,57	0,51%	0,00	0,00%

**Le obbligazioni oggi pendenti a carico della sig.ra Romagnolo Maria Margherita sono le seguenti**

- 1) Debito nei confronti di Nebula SPE s.r.l. (**V. supra**), per contratto di finanziamento n. 056225747 stipulato in data 17.02.2017 con Agos Ducato per il valore originario di euro 32.967,15 per 120 mesi con rate da euro 439,00 oltre euro 34,00 relativo all'assicurazione fatta contrarre in fase di stipula del finanziamento. Detto finanziamento nel quale la signora Romagnolo risulta garante, veniva utilizzato principalmente per chiudere una precedente esposizione nei confronti di Agos relativa al contratto n.52849901401 del 20.10.2015 dell'importo originario di euro 20.000,00 ed un prestito stipulato con Compass del 15.11.2014 del valore originario di euro 9.969,60.



- 2) Debito nei confronti di Riscossione Sicilia per euro 1.356,16. Invero, la sig.ra Romagnolo ha documentato di aver pagato somme che apparirebbero quasi integralmente sovrapponibili a quelle ancora indicate in estratto di ruolo ed in particolare alla cartella n. 2 9 6 2 0 1 8 0 0 1 8 2 2 2 1 2 0 0 0 0 ed all' AVV . A DD. NR. 5 9 6 2 0 1 8 0 0 0 3 0 7 6 4 5 1 0 0 0. Al netto dei pagamenti effettuati la posizione debitoria ammonterebbe si ridurrebbe a soli **euro 150,45** (risultanti dalla cartella n. 2 9 6 2 0 2 0 0 0 5 9 3 4 9 2 1 1 0 0 0 (per tassa automobilistica).
- 3) Dalle evidenze CRIF risultava anche un debito nei confronti di Unicredit Banca per fido accordato su conto corrente cointestato con la signora Romagnolo di euro 1.500,00 sin dal 19.01.1999. Tuttavia, a seguito di richiesta di precisazioni del credito inoltrata dal Gestore alla Banca la stessa notiziava di avere estinto il debito (chiudendo il conto a perdita) e pertanto nulla sarebbe oggi dovuto (**v. supra**).

\* Si precisa che le posizioni nn. 1 e 3 sono le medesime di cui all'elencazione relativa al coniuge.

Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
17/02/2017	056225747	5 - - Nebula SPE s.r.l./ ceduto da Agos Ducato	33.467,15	473,00	32.623,04	Chirografario
		4 - Riscossione Sicilia	150,45	-		Privilegiato_mobiliare

#### **IV. Dati reddituali**

Il sig. Schifaudò risulta oggi occupato con contratto a tempo indeterminato presso l'Opera Pia Assistenza S.r.l. e percepisce, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi un reddito netto annuo di circa euro 18.583,00 comprensivo della tredicesima mensilità, pari dunque ad euro 1.548,58 mensili.

Il Sig. Schifaudò è oggi l'unico percettore di reddito del nucleo familiare.



Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile Sig. Schifauda Giuseppe	1.549,00
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00
<b>A) Totale Reddito Mensile</b>	<b>1.549,00</b>

Anno	Impiego Sig. Schifauda	Reddito netto annuo	Impiego Sig.ra Romagnolo	Reddito netto annuo	Altro Reddito	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
2020	PIA ASSISTENZA SRL	18.583,00				18.583,00	1.548,58
2019	PIA ASSISTENZA SRL	19.071,00				19.071,00	1.589,25
2018	PIA ASSISTENZA SRL	18.585,00	DITTA INDIVIDUALE/ STANHOME	2.507,00	85,11	21.177,11	1.764,76
2017	PIA ASSISTENZA SRL	18.449,00	DITTA INDIVIDUALE/ STANHOME	271,00	207,05	18.927,05	1.577,25
2016	PIA ASSISTENZA SRL	18.967,00	STANHOME		62,20	19.029,20	1.585,77
2015	PIA ASSISTENZA SRL	18.348,00				18.348,00	1.529,00

### ***V. Condizione di sovraindebitamento***

Il debito residuo totale accertato è, come detto, pari ad euro **102.354,09**, e pesa mensilmente con una rata media pari ad euro 1.272,80.

Le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare ammontano a complessivi euro 1.200,00 e comprendono le spese ricorrenti ed indispensabili al sostentamento della famiglia.



Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	750,00
Abbigliamento e calzature	50,00
Utenze	140,00
Spese auto-moto e trasporti	170,00
Telefoni cellulari	40,00
Servizi sanitari	50,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.200,00</b>

Lo stato di sovraindebitamento in cui versa il nucleo familiare è attestato in primo luogo dal rapporto rata/reddito che attualmente è pari in valore assoluto al 82,17%. Orbene, secondo la definizione offerta dalla Banca d'Italia, un valore rata/reddito superiore al 35% equivale ad attestazione dello stato di sovraindebitamento.

Emerge peraltro con ogni evidenza l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione decurtato del peso dei debiti pur mensilizzati, di far fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento di un nucleo familiare di 4 persone, rispetto al quale basti verificare i parametri ISTAT di riferimento, nonché la tabella riassuntiva, di minima e parziale che di seguito si riporta.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

<b>Reddito mensile disponibile per piano (A-B)</b>	<b>349,00</b>
<b>Rata mensile debiti attuali</b>	<b>1.272,80</b>
<b>Rapporto rata reddito disponibile attuale</b>	<b>364,70%</b>
<b>Rapporto rata reddito attuale</b>	<b>82,17%</b>



## **VI. Dati patrimoniali**

Il patrimonio immobiliare del sig. Schifaudo si compone della quota parte di tre unità immobiliari che derivano da lascito ereditario.

In particolare:

- unità immobiliare sita in Palermo in via Giafar n.89/A (Zona Brancaccio) sita al piano terra di 3,5 vani di cui il sig. Schifaudo detiene i 41/280 diritti e oneri reali. La valutazione effettuata tiene conto dei valori medi OMI del secondo trimestre 2020 che prevedono per la categoria catastale A4 (case popolari) un valore medio di mercato di 790,00 euro/mq. Tale valutazione restituisce un valore del bene di circa euro 39.500,00 e pertanto la quota intestata al ricorrente pari ai 41/280 sarebbe di euro 5.642,00. Orbene considerando che le procedure liquidatorie notoriamente comportano notevoli ribassi dei prezzi di effettiva vendita, e volendo ipotizzare una decurtazione del solo 25% di detto valore dato dalla prima vendita, in caso di liquidazione il valore si attesterebbe in euro 4.232,14 (ed invero probabilmente anche in un importo inferiore).
- unità immobiliare sita in Palermo in via Giafar n.89/A (Zona Brancaccio) consistenza di 5,5 vani di cui il sig. Schifaudo detiene 1/8 dei diritti e oneri reali. La valutazione effettuata tiene conto dei valori medi OMI del secondo trimestre 2020 che prevedono per la categoria catastale A4 (case popolari) un valore medio di valutazione di 790,00 euro/mq. Tale valutazione restituisce un valore del bene di circa euro 64.780,00 e pertanto la quota ascrivibile all'istante, pari a 1/8, è di euro 8.097,50. Anche in questo caso, considerando che le procedure liquidatorie notoriamente comportano notevoli ribassi dei prezzi di effettiva vendita, e volendo ipotizzare una decurtazione del solo 25% di detto valore dato dalla prima vendita, in caso di liquidazione il valore si attesterebbe in euro 6.000,00 circa.
- unità immobiliare sita in Palermo in via Giovan Battista Virga n.8 (Zona Brancaccio) relativo ad un lastrico solare. La valutazione effettuata tiene conto dei valori medi OMI del secondo trimestre 2020 che prevedono per la categoria catastale A4 (case popolari) un valore medio di valutazione di 800,00 euro mq. Per la valutazione del lastrico solare si è proceduto valutando la superficie pari ad 75 mq per i primi 25 mq al 15% ed i restanti



50 mq al 5% del valore medio. Tale valutazione restituisce un valore del bene di circa euro 5.000,00 e pertanto la quota relativa al proponente, pari a 3/70, è di euro 214,00. Orbene considerando pure che le procedure liquidatorie notoriamente comportano notevoli ribassi dei prezzi di effettiva vendita, e volendo ipotizzare una decurtazione del solo 25% di detto valore dato dalla prima vendita, in caso di liquidazione il valore si attesterebbe in euro 160,50. Con riferimento a tali quote di proprietà si evidenzia che la loro escussione presupporrebbe, trattandosi di quote indivise una procedura anche incidentale di divisione che andrebbe ulteriormente a gravare sulla procedura liquidatoria comprimendo sensibilmente l'attivo effettivamente ricavabile e valutando pure i costi connessi alla procedura si può valutare ritenere plausibile un'ulteriore riduzione del 25%. In tal modo il valore realisticamente ricavabile ammonterebbe a complessivi euro 9.030,99.

In data 28.05.2020 il sig. Schifaudò ha alienato pro quota un bene in proprietà indivisa per un valore di euro 23.000,00, per un importo personalmente introitato di circa euro 5.750,00 utilizzati per far fronte alle spese quotidiane.

Per completezza espositiva, ma senza variazione alcuna rispetto a quanto già rappresentato, si rappresenta che nel 2020 è deceduta la madre del sig. Schifaudò. Ad oggi non risultano esperite le pratiche successorie, nonostante ciò non solo la *de cuius* è priva di liquidità, ma la successione comporterebbe soltanto un lieve incremento delle percentuali sui beni immobili indicati dal sig. Schifaudò, che permangono in proprietà indivisa con i germani.

Il patrimonio mobiliare del Sig. Schifaudò consta di una autovettura modello Lancia Ypsilon targata FB867MY del 2016 il cui valore di stima ai parametri medi indicati da Eurotax è di euro 5.000,00. Inoltre, il sig. Schifaudò e la Sig.ra Romagnolo risultano titolari di c/c presso Poste Italiane S.p.A. n. 1042029379 con saldo disponibile alla data del 31.05.2021 pari ad € 65,22.

Valore stimato del patrimonio immobiliare	
Descrizione	Valore di presunto realizzo
1-Abitazione di tipo popolare cat. A/4, sita a Palermo (Palermo), in Via Giafar 87/4 (Foglio:88 Particella:300 Sub:1)	4.612,50
2-Abitazione di tipo popolare cat. A/4, sita a Palermo (Palermo), in Via Giafar 89 piano terra (Foglio:88 Particella:300 Sub:2)	4.298,11



3-Abitazione di tipo popolare cat. A/4, sita a Palermo (Palermo), in Via Giovan Battista Virga n. 8 (Foglio:88 Particella:296 - 963 Sub:44258)	120,38
--	--------

### Descrizioni Beni mobili

Descrizione	Valore di presunto realizzo
1-Autovetture - LANCIA YPSILON - FB867MY - n. 1	5.000,00
2- Autovetture - LANCIA YPSILON - DP422JT – intestata Romagnolo	1.400,00

La sig.ra Romagnolo Maria Margherita non risulta invece titolare di diritti reali su beni immobili. Risulta invece proprietaria di un'autovettura tipo Lancia Ypsilon DP422JT immatricolata nell'anno 2006. Il valore dell'autoveicolo, considerando gli annunci reperibili online (in mancanza di valutazione eurotax che retrocede sino al 2012) è approssimativamente di euro 1.400,00.

In data 16.06.2016 i coniugi aprivano un libretto di risparmio postale n. 000047276968 a nome della figlia minore Claudia, in cui sono state convogliate le somme dell'indennità di frequenza, che oggi presenta un saldo di euro 19,20.

### **VII. Distinzione masse attive e passive ex art. 7 bis L. 3/2012**

#### **Tabella masse attive e passive Schifaudò Giuseppe**

TOTALE MASSE PASSIVE SCHIFAUDO	IMPORTO	TOTALE MASS ATTIVE SCHIFAUDO	IMPORTO
1 - IFIS NPL SPA/ceduto da Compass	3.824,77	Reddito disponibile per procedura	16.545,12
2 - AK NORDIC AB/CEDUTO DA FCA BANK	10.017,14	Beni immobili	9.030,89
7 - IFIS NPL SPA/CEDUTO DA FINDOMESTIC	47.821,13	Beni mobili - autovettura	5.000,00
3 - AXACTOR CAPITAL ITALY SRL/CEDUTO DA AGOS	7.400,99		
5 - Agos Ducato S.p.A./CEDUTO A CHI????	32.623,04		
4 - Riscossione Sicilia	516,57		
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>102.203,64</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>30.576,11</b>



**Tabella masse attive e passive Romagnolo Maria Margherita**

TOTALE MASSE PASSIVE Romagnolo	IMPORTO	TOTALE MASS ATTIVE Romagnolo	IMPORTO
Agos Ducato S.p.A./CEDUTO A CHI????	32.623,04	-	-
4 - Riscossione Sicilia	150,45	-	-
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>32.773,49</b>	Totale attivo	-

**VIII. Ammissibilità del piano e meritevolezza dei proponenti**

Alla luce delle esposte circostanze si può ritenere che, ai sensi dell'art. **7 1. 3/2012**, i debitori istanti sono meritevoli della tutela prevista nelle forme del c.d. piano del consumatore, dacché non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ferma ed indiscutibile la natura di consumatori, le concause già esposte e che di seguito si ribadiscono valgono ad escludere la sussistenza degli elementi ostativi di cui all'art. 7 co. 2 L. 3/2012 ed in specie quelli di cui alla lettera d) ter.

Ed infatti, i debitori:

- Non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della normativa in esame;
- Non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della normativa in esame;
- Non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- Hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
- Non hanno già beneficiato dell'esdebitazione;
- Infine, non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.



Le concause che hanno determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento sono infatti da rinvenire:

1) Nel decremento reddituale ed in specie negli inadempimenti datoriali che tra gli anni 2012 e 2013 comportavano una forte contrazione reddituale registrando nel 2012 un reddito di 9.658,00 con una perdita di oltre 4.700,00 rispetto all'anno precedente. Tale riduzione, come documentato, era riconducibile al mancato pagamento di diversi mesi di retribuzione da parte del datore di lavoro. In tali periodi il reddito mensile del Sig. Schifaudò passava da circa euro 1.240,00 (risultante dalla media dei tre anni precedenti) ad appena euro 804,14. La crisi economica generata da tali inadempienze datoriali, esponeva i proponenti all'impossibilità di far contestualmente fronte al pagamento dei ratei già a carico ed al contestuale soddisfacimento dei bisogni primari (costi incrementali in ragione della naturale crescita della prole), trovandosi pertanto costretti ad accedere al credito (sotto avallo ed incoraggiamento degli stessi istituti erogatori) per ripianare precedenti posizioni ed acquisire una minima liquidità da destinare al sostentamento.

2) Nel definitivo venir meno, sempre per l'anno 2012, dell'apporto reddituale della Sig.ra Romagnolo, che non contribuiva più con il proprio lavoro che svolgeva alle dipendenze della ditta Calogero La Paglia (ditta di pulizie) e che le garantiva un reddito di circa 330,00 euro mensili.

3) Nella forte compressione in termini di tempo disponibile per la ricerca di ulteriori fonti di reddito, nonché al fisiologico aggravio di spesa connesso alla patologia riscontrata nel 2014 alla figlia Claudia, di appena tre anni, . Successivamente alla prima diagnosi ed al primo ricovero, dal luglio del 2014 al 09.02.2015, la bambina era costretta a nuovo ricovero il 02.10.2015 per essere dimessa in data 07.10.2015. A questi ricoveri sono seguiti altri a partire dal 2016 ed a seguito di ulteriore recidiva era costretta a nuovo ricovero in data 26.02.2019 (cfr. cartella clinica). Il piano di cura è ancora attivo e la piccola Claudia è sottoposta e lo sarà per lungo tempo a cura , oltre a dover effettuare esami ed accertamenti clinici periodici.



4) Infine, la Sig.ra Romagnolo si adoperava per superare le gravi condizioni di crisi che la famiglia stava attraversando, risolvendosi nel 2016 ad avviare un'attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura che tuttavia non restituiva i risultati sperati ed era costretta a chiudere già il 05.06.2017. Come si evince dalle dichiarazioni, nei due periodi d'imposta si ricavava un reddito molto basso che al netto dei regolari contributi Inps versati e delle imposte dovute ammontava ad euro 271 nel periodo d'imposta 2016 e a 2.507,00 nel 2017 (Unico 2018). Pur tuttavia l'avviamento dell'attività ha comportato rilevanti costi a carico della sig.ra Romagnolo e di riflesso del nucleo familiare. In tal senso si allega, in via ovviamente non esaustiva di tutta la spesa connessa, il contratto di locazione del locale ove era esercitata l'attività che prevedeva un canone annuo di euro 5.160,00 (onorato con fatica sino alla sua risoluzione).

5) Infine, non è ultroneo sottolineare la corresponsabilità degli istituti finanziatori le cui pratiche commerciali tenute negli anni hanno empiricamente e senza dubbio alcuno contribuito ad una diseducazione dell'utenza nel ricorso al credito. Ciò determina inevitabilmente una esimente di colpevolezza in capo al debitore **(Cfr. Tribunale di Termini Imerese, Omologa 8955/2017)**. È infatti precipuo obbligo a carico degli intermediari, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, che, al comma 1, così recita: *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Peraltro, la gestione del settore creditizio, pur sotto il controllo di organismi a carattere pubblicistico, è comunque rimessa agli istituti finanziari che pertanto sono operatori qualificati cui è affidato un ruolo di primario rilievo nel contesto dell'ordinamento giuridico. Orbene, non v'è chi non veda come, per una considerazione di carattere logico ancor prima che giuridico, nel quadro di un rapporto comunque disallineato (per competenze, informazioni, potere contrattuale) tra cliente ed istituto finanziario, al palesarsi di una



condotta colposa (*rectius* ad una serie di condotte colpose) di quest'ultimo debba corrispondere una esimente di colpa in carico del consumatore, lato debole del rapporto (il **Tribunale di Napoli Nord, con recente omologa del 21.12.2018**, ha financo affermato che “il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario”, e non anche al debitore, la cui condotta non sarebbe censurabile sotto tale profilo. Ed ancora, è dato rilevare come i creditori nel caso di specie abbiano per lo più proceduto ad erogazioni destinate in larghissima parte alla copertura di rapporti preesistenti alle stesse intestati. Si evidenzia, inoltre, che lo stato di bisogno in cui operava l'odierno istante, era conosciuto dagli istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori, convenzione che prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non essere stato valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *“adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”*.

Dunque, in questo caso gli istituti erogatori erano senz'altro a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovraindebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. Sul punto è d'uopo



considerare che le recenti novelle legislative, sia per quanto inserito nel nuovo codice della crisi d'impresa di prossima entrata in vigore, sia per le modifiche già apportate alla L. 3/2012 hanno sul punto segnato un percorso di sempre maggior stigmatizzazione delle condotte degli istituti finanziatori in violazione degli obblighi di diligente valutazione del merito creditizio. Diversamente, l'art. 7 co. 2 lett. d-ter, l. 3/2012, nel testo modificato dal d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020, ha eliso ogni riferimento alla "meritevolezza", restringendo prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore *"a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacità patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media"* (Cfr. Tribunale di Avellino 04 Marzo 2021). Peraltro, anche in vigenza della precedente formulazione normativa, la giurisprudenza aveva dato inizio ad un percorso interpretativo di favore verso il consumatore, attribuendo rilevanza alla condizione di sovraindebitamento determinata non soltanto da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia di un familiare (cfr. Trib, Napoli 11.01.2018; Trib. Cagliari 11.05.2016; Trib. Pistoia 28.02.2014) che, come nel caso di specie, non potrebbero incidere sulla valutazione meritevolezza, ma anche ad ipotesi in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano in qualche modo ravvisabili, ma non tali da configurare in capo agli stessi ipotesi di colpa grave, ad esempio per aver egli investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (Trib. Pistoia 11.07.2014), oppure per essere affetto da ludopatia (Trib. Torino 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015), o per essersi affidato all'intervento finanziario costante dei propri genitori poi venuto meno (Trib. Benevento 19.11.2016). Tale impostazione giurisprudenziale risponde peraltro pienamente al percorso di evoluzione legislativa che, nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, impone una lettura dell'art 12bis L. 3/2012 *"finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e*



*di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Tale interpretazione è avvalorata dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, all'art 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve". (Cfr. Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 02/12/2020).*

### **IX. Esposizione della proposta**

La presente proposta è formulata con l'intento di:

- a)** assicurare ai creditori una quota di rientro almeno equivalente a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- b)** garantire stabilità e certezza al pagamento dei debiti risultanti dal piano, consentendo al contempo agli istanti ed al loro nucleo familiare la conduzione di una vita dignitosa;
- c)** trovare pertanto il maggiore equilibrio possibile tra risorse disponibili e debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la probabilità per il debitore di mantenere una capacità reddituale pari a quella attuale, si propone, per tutti i debiti in essere, il piano espresso nella seguente tabella:

- il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad Euro 1.164,73 da corrispondere in n 4 rate di cui le prime tre per un importo di euro 344,69 e la quarta euro 130,66. In relazione al disposto di cui all'art. 7 bis comma 5 secondo cui *"la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno"*, si evidenzia che il debito complessivo è così proporzionalmente ripartito: il 72,57% a carico del sig.



Schifaudo ed il 24,28% a carico della sig.ra Romagnolo. Date le descritte condizioni del nucleo familiare, è comunque evidente che il pagamento, salvo ulteriori utilità sopravvenute, perverrà dal reddito del Sig. Schifaudo Giuseppe.

- i compensi previsti per il difensore legale Avv. Ardizzone sono quantificati in euro 2.068,14 da corrisondersi in n 6 rate a partire dalla rata n. 5 tutte da euro di euro 344,69.

- dalla rata n. 11, compresa, seguiranno 90 rate da euro 344,69 (secondo gli importi indicati in tabella) per un totale di euro 31.022,1 In tal modo a fronte del debito originario pari euro 102.354,09 verrà corrisposto in soddisfazione l'importo complessivo per i creditori di euro 30.959,11 cui corrisponde ad una falcidia del debito originario del 69,75%.

<b>Totale Debito Prima del Piano</b>	102.354,09	
<b>Stralcio debiti in ipotesi Piano del Consumatore</b>	71.394,98	69.75%
<b>TOTALE DEBITO POST PIANO DEL CONSUMATORE</b>	<b>30.959,11</b>	



Debito	Creditori	Debito residuo	% soddisfazione	Valore del Debito	% Stralcio
Carta di credito - tutte n.32145785903 del 24/09/2017 (Chirografario)	1 - IFIS NPL SPA/ceduto da Compass	3.824,77	30,000%	1.147,43	70%
Fin. Credito al consumo n.4871748 del 28/01/2016 (Chirografario)	2 - AK NORDIC AB/CEDUTO DA FCA BANK	10.017,14	30,000%	3.005,14	70%
Fin. Credito al consumo n.20026402662134 del 25/10/2017 (Chirografario)	7 - IFIS NPL SPA/CEDUTO DA FINDOMESTIC	47.821,13	30,000%	14.336,34	70%
Carta di credito - tutte n.056240702.3 del 20/02/2017 (Chirografario)	3 - AXACTOR CAPITAL ITALY SRL/CEDUTO DA AGOS	7.400,99	30,000%	2.220,30	70%
Fin. Credito al consumo n.056225747 del 17/02/2017 (Chirografario)	5 - Agos Ducato S.p.A./CEDUTO A CHI????	32.623,04	30,000%	9.786,91	70%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	4 - Riscossione Sicilia	516,57	100,000%	516,57	0,000%
Credito in prededuzione	Compenso gestore della crisi	1.164,73	100,000%	1.164,73	0,000%
Credito in Prededuzione	Compenso Difensore legale	2.068,14	100,00	2.068,14	0,000%

La Proposta prevede dunque:

1. il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad euro 1.164,73 da corrispondere in n 4 rate di cui le prime tre per un importo di euro 344,69 e la quarta euro 130,66.
2. il pagamento integrale del compenso del difensore Avv. Fabrizio Ardizzone, pari ad Euro 2.068,14 da corrispondersi in n 6 rate a partire dalla rata n. 5 tutte di euro di euro 344,69



- 3.** pagamento del 30% del debito nei confronti di IFIS NPL SPA/ceduto da Compass, pari a Euro 1.147,43 da pagarsi in 90 dalla rata n. 11 di euro 12,75.
- 4.** pagamento del 30% del debito nei confronti di AK Nordik AB/Ceduto da FCA BANK, pari a Euro 3.005,14 da pagarsi in 90 dalla rata n. 11 di euro 33,39.
- 5.** pagamento del 30% del debito nei confronti di IFIS NPL SPA/Ceduto da Findomestic, pari a Euro 14.336,34 da pagarsi in 90 dalla rata n. 11 di euro 159,40.
- 6.** pagamento del 30% del debito nei confronti di Axactor Capital Italy SRL/Ceduto da Agos, pari a Euro 2.220,30 da pagarsi in 87 dalla rata n. 11 di euro 24,67.
- 7.** pagamento del 30% del debito nei confronti di Nebula, pari a Euro 9.786,91 da pagarsi in 90 dalla rata n. 11 di euro 108.74.
- 8.** Pagamento del debito nei confronti di Riscossione Sicilia. In questo caso si è previsto il pagamento integrale delle somme ascrivibili alla posizione del Sig. Schifaudò Giuseppe, pari a euro 516,57 da pagarsi in 87 rate dalla rata n. 11 da euro 5,74. Per quanto concerne la posizione della Sig.ra Romagnolo, priva di attività proprie, si è previsto il pagamento integrale della somma pari ad euro 150,45 pari ad una percentuale di soddisfo del 100% relativa all'unica cartella non interessata dai pagamenti prodotti, con stralcio delle pendenze che risulterebbero estinte, da corrisondersi in unica soluzione in corrispondenza della rata n. 4

Debito	Creditore	Debito Residuo	% stralcio	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media
Carta di credito - tutte n.32145785903 del 24/09/2017 (Chirografario)	IFIS NPL SPA/ceduto da Compass	3.824,77	71,50%	2.677,34	1.147,43	90	A partire dalla rata n. 11	12,75
Fin. Credito al consumo n.4871748 del 28/01/2016 (Chirografario)	AK NORDIC AB/CEDUTO DA FCA BANK	10.017,14	71,50%	7.012,00	3.005,14	90	A partire dalla rata n. 11	33,39
Fin. Credito al consumo n.20026402662134 del 25/10/2017 (Chirografario)	IFIS NPL SPA/CEDUTO DA FINDOMESTIC	47.821,13	71,50%	33.474,79	14.336,34	90	A partire dalla rata n. 11	159,40
Carta di credito - tutte n.056240702.3 del 20/02/2017 (Chirografario)	AXACTOR CAPITAL ITALY SRL/CEDUTO DA AGOS	7.400,99	71,50%	5.180,69	2.220,30	90	A partire dalla rata n. 11	24,67



Fin. Credito al consumo n.056225747 del 17/02/2017 (Chirografario)	Agos Ducato S.p.A. – ceduto a Nebula spe	32.623,04	71,50%	22.836,13	9.786,91	90	A partire dalla rata n. 11	108,74
Tributi	Riscossione Sicilia (Schifaudò Giuseppe)	516,57	0,00%	0,00	516,57	90	A partire dalla rata n. 11	5,74
Tributi	Riscossione Sicilia (Romagnolo Maria Margherita)	150,45	100%	150,45	150,45	1	4	214,03
Compenso OCC	OCC	1.164,73	100,00	1.164,73	1.164,73	4	Dalla n. 1 Le prime 3 rate da euro 344,69 e la n. 4 da euro 130,66	
Difensore Legale	Avv. Ardizzone	2.068,14	100,00	2.068,14	2.068,14	6	Dalla rata 5 alla rata 10 di euro 344,69	

In caso di omologa del presente piano (o accordo), i pagamenti potranno essere effettuati direttamente dal proponente con versamento diretto a ciascuno dei creditori, a mezzo bonifico destinato ad ogni creditore e per i crediti in prededuzione. Ci si rimette comunque in tal senso alle determinazioni ritenute più opportune dal Tribunale adito

### ***X. Idoneità e fattibilità della proposta***

La presente proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per il debitore ed il nucleo familiare.

L'individuazione della quota disponibile in base al monte spese individuato nella presente proposta, oltreché la stabilità lavorativa oggi acquisita, e la documentata disponibilità dell'abitazione familiare, consentono infatti di ritenere che debitori potranno dar fruttuosamente corso all'esecuzione del piano uscendo così dall'attuale condizione di sovraindebitamento.

### Sintesi del piano e fattibilità

<b>A - Reddito mensile attuale</b>	<b>1.549,00</b>
<b>B- Spese mensili</b>	<b>1.200,00</b>



	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	1.272,80	344,69
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	82,17%	22,25%
Reddito mensile per spese (A-C)	266,00	1.204,31

***XI. Confronto sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria***

I debitori hanno inteso ovviamente formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni.

È anzitutto dato evidenziare come nel caso di specie l'attivo liquidabile sia di fatto limitato alla sola quota disponibile dello stipendio percepito dal proponente Schifaudò, dovendosi ritenere che la liquidazione dei beni mobiliari e delle quote di proprietà sugli immobili allo stesso intestati si rivelerebbe financo antieconomica. La Sig.ra Romagnolo non risulta destinataria di attività proprie.

Orbene, in mancanza di creditori muniti di cause reali di prelazione e data la natura del patrimonio liquidabile, la convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria è ricavabile dalla durata prevista nella proposta di piano/accordo, superiore rispetto al termine di durata indicativamente previsto ex art. 14 novies co. 5 l. 3/2012.

Considerato che la quota liquidabile non potrebbe comunque essere superiore a quella ricavata per la presente proposta di piano/accordo dal raffronto tra capacità reddituale e spese a carico, l'offerta oggi formulata è dunque sotto questo profilo preferibile all'ipotesi di liquidazione dei beni.

La durata del piano è peraltro tale da assorbire anche il possibile valore di liquidazione dei beni mobili e delle quote di proprietà sui beni immobili. Con riferimento a tali quote di proprietà si evidenzia che la loro escussione presupporrebbe, trattandosi di quote indivise, una procedura anche incidentale di divisione che andrebbe ulteriormente a gravare sulla



procedura liquidatoria comprimendo sensibilmente l'attivo effettivamente ricavabile. Al dato sui valori immobiliari, ottimisticamente fissato per una vendita al primo incanto andrebbero infatti quantomeno detratti i costi necessari all'espletamento della procedura esecutiva e giocoforza di quella incidentale di divisione.

Si può sul punto presupporre un ulteriore abbattimento (invero minimo, del 25% su detti valori). A questo punto non può che palesarsi la preferibilità dell'offerta formulata rispetto all'ipotesi liquidatoria dacché a fronte di un pagamento complessivo proposto in euro 31.022,69, l'ipotesi liquidatoria attrarrebbe (e comunque non certamente) una massa attiva di euro 30.576,11.

Pertanto, in caso di omologa del piano/accordo proposto, il pagamento complessivo assicurato è pari ad euro 31.022,69 mentre in ipotesi di liquidazione, considerando la quota dei beni immobili (in mera ed ottimistica ipotesi) pari a euro 9.030,99, la quota dei beni mobili pari ad euro 5.000,00 e la quota di reddito disponibile per i 4 anni pari ad euro 14.834,40 ( $344,69 * 48$ ), il pagamento proposto sarebbe di euro 30.576,11 che di fatto risulta meno vantaggioso. In termini percentuali ciò si traduce in una soddisfazione del 30.354% nella ipotesi di piano e del 29,91 %.

Si sottolinea che il bene mobile registrato (autoveicolo) di proprietà del Sig. Schifaudò è di fatto l'unico mezzo di locomozione a disposizione di tutto il nucleo familiare.

## **XII. Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovraindebitamento.**

Sulla coerenza del piano proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla l. 3.2012 normative, si conclude rilevando che:

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- Il debitore è consumatore ai sensi dell'art. 6 lett. b) l. 3/2012, giacché persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;



- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);
- Sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore a adempiere le obbligazioni pendenti (art. 9 comma 3 bis lettera b);
- È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e).

Si rileva altresì che

- Il debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni percepiva un reddito tale che, tenuto conto delle spese allora a carico, consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3);
- Lo stato di sovraindebitamento è incolpevole, giacché da imputare ai fattori estrinseci descritti in narrativa.
- Il debitore si trova oggi in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, a loro imputabili;
- Il ricorrente non ha fatto un ricorso al credito sproporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
- Le obbligazioni assunte sono state contratte non già per il perseguimento di esigenze o spese di natura voluttuaria, bensì per far fronte alle più stringenti necessità ed alla salvaguardia delle occorrenze primarie dei



componenti del nucleo familiare, quali il diritto alla salute ed alla conduzione di un'esistenza dignitosa;

- La durata del piano appare ragionevole e conforme allo spirito della legge, così come avvalorato dalle diverse omologhe di piani di analoga durata rese anche da codesto Ecc.mo Tribunale. Sul punto si è peraltro reiteratamente pronunciata la Corte di Cassazione (cfr. da ultimo ordinanza Cass. n. 27544 del 28 ottobre 2019).

### **XIII. In via subordinata**

#### **formulazione della proposta nelle forme e nei termini di accordo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento**

##### **(art. 10 e s.s. l. 3/2012)**

In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non si dovesse ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di omologa della presente proposta nelle forme del piano del consumatore, gli istanti manifestano sin d'ora la volontà di procedere con la formulazione della stessa secondo le procedure previste in materia di accordi per la composizione della crisi.

A tal proposito si tiene a reiterare le suesposte considerazioni in termini di manifesta convenienza della presente proposta per ciascun creditore rispetto all'alternativa liquidatoria.

\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto, i ricorrenti, *ut supra* rappresentati e difesi, chiedono che

### **VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE**

- **Preliminarmente**, verificata ai sensi dall'art. 12 bis co. 1 della Legge 3/2012, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare con decreto l'udienza nei termini di legge, disponendo, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;



Ovvero, all'occorrenza, concedere un termine ai sensi dell'art. 9 comma 3 *ter* per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta o per produrre nuovi documenti.

- **Nel merito**, accertata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra eventuale contestazione e verifica preliminare ai sensi del co. 3 art. 12 bis L. 3/2012, omologare il piano del consumatore (nelle forme del piano familiare), disponendo per il relativo provvedimento la forma di pubblicità che si riterrà idonea.

- **In via subordinata**, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non si dovesse ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di omologa della presente proposta nelle forme del piano familiare del consumatore, positivamente vagliati gli accertamenti e le verifiche di legge, fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10 L. 3/2012 disponendo con il medesimo provvedimento tutti gli ulteriori adempimenti del caso affinché la presente procedura prosegua nelle forme previste per l'accordo di composizione della crisi;

*Salvis iuribus*

### **Si producono documenti come da separato indice**

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

#### **Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002**

Il sottoscritto Avv. Fabrizio Ardizzone, procuratore del ricorrente, dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00. Dichiara, altresì di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. mezzo pec all'indirizzo [fabrizio.ardizzone@pecavvpa.it](mailto:fabrizio.ardizzone@pecavvpa.it)

Palermo, 03.06.2021

Sig. Schifaudò Giuseppe

Sig.ra Maria Margherita Romagnolo

Vere ed autentiche  
Avv. Fabrizio Ardizzone

